CAMERA DEI DEPUTATI 1151

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 febbraio 1977 (Stampato n. 335)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE (PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 15 febbraio 1977

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli da 1 a 7 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

ART. 2.

Nell'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono soppresse le parole « ad eccezione di quelle i cui redditi sono imputati ad altri ai sensi dell'articolo 4 ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilità o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è inserito il seguente:

- « ART. 4. Coniugi e figli minori. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti:
- a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi;
- b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
- c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare ».

ART. 5.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 10 – Oneri deducibili. — Dal reddito complessivo si deducono, se non sono

deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purché risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

- a) l'imposta locale sui redditi che concorre a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo;
- b) i canoni, divelli, censi ed altri oneni gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori;
- c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonché quelli pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione è ammessa per un importo non superiore a tre milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;
- d) le spese mediche e chirurgiche, nonché quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invadidità o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;
- e) de spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonché degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione;
- f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;
- g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella mi-

sura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

- h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per le quali non spettino le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15;
- i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione annuale l'assicurazione risulti stipulata per durata non inferiore a cinque anni; in caso di riscatto nel corso del quinquennio l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del 20 per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi. L'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente è seggetto a tassazione a norma dell'articolo 13.

Sono inoltre deducibili, nel limite del settantacinque per cento del loro ammontare, le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico o archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.

Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed l) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di figli o affiliati minori di età o di altri parenti e affini di cui all'articolo 433 del codice civile conviventi con il contribuente ».

Il Governo della Repubblica è delegato a regolare con nuove norme, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le condizioni e i limiti di deducibilità delle spese mediche e chirurgiche dal reddito complessivo delle persone fisiche, in base al criterio di coordinarne la disciplina con le disposizioni legislative in materia di assistenza sanitaria pubblica e mutualistica e di evitare distorsioni tra

le forme diretta e indiretta dell'assistenza stessa.

Le norme di cui al comma precedente saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica avente valore di legge ordinaria, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità, sentito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e avranno effetto dall'anno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 6.

L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. – Detrazioni soggettive dell'imposta. — Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si detraggono lire trentaseimila per quota esente.

Si detraggono inoltre, per carichi di famiglia:

- 1) lire settantaduemila per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire ottocentoquarantamila al lordo degli oneri deducibili;
- 2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

dire 7.000 per un figlio;

lire 15.000 per due figli;

lire 23.000 per tre figli;

lire 32.000 per quattro figli;

lire 50.000 per cinque figli;

lire 70.000 per sei figli;

lire 100.000 per sette figli;

lire 150.000 per otto figli;

lire 72.000 per ogni altro figlio.

La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire ottocento-quarantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire ottocento-quarantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura

doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotta di lire quattordicimila;

3) dire dodicimida per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle previste nel precedente numero 2), che non possieda redditi propri superiori a lire ottocentoquarantamila e conviva con il contribuente o eserciti il diritto agli alimenti.

Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone cui si riferiscono, eccettuati i figli o affiliati minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, attestino di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti stabiliti ai sensi del comma precedente.

Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste».

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 10, lettere b) e c), della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

ART. 7.

Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi di impresa derivanti da ricavi, determinati agli effetti della tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non superiori a lire 12 milioni si detraggono dall'imposta lire 36.000 oltre a lire 18.000 a fronte degli oneri di cui all'articolo 10 del presente decreto salvo che il contribuente opti per la deduzione di tali oneri in misura effettiva».

ART. 8.

Nell'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- « c) le persone fisiche che possiedono soltanto redditi di llavoro dipendente per ammontare complessivamente non superiore ad annue lire un milione e trecentottantamila, a condizione che non possiedano altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, presentino o spediscano all'ufficio delle imposte del loro domicilio fiscale, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono de detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ».

ART. 9.

New Pol

L'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Alla dichiarazione devono essere allegati, a pena di inammissibilità delle relative deduzioni e detrazioni, i documenti probatori degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in originale o in copia fotostatica, e le attestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 15. Se i documenti probatori sono allegati in copia fotostatica, l'ufficio delle imposte può richiedere l'esibizione dell'originale o di copia autentica».

ART. 10.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il secondo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti esonerati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto dalla tenuta

delle scritture contabili di cui agli articoli 14 e seguenti nonché le società semplici e le società ed associazioni equiparate non sono tenute alla presentazione del bilancio o rendiconto».

ART. 11.

Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera a) è sostituito dal seguente: « Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura ».

ART. 12.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituiti dai seguenti:

- « Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata:
- 1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 23;
- 2) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui al numero 1) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento;
- 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) e sulla parte imponibile delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera e) e all'articolo 14 del decreto indicato al numero pre-

cedente, con i criteri indicati negli articoli 13 e 14 dello stesso decreto, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente.

Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al numero 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni considerate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al numero 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro 30 giorni dall'emissione dei titoli di pagamento, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo e al netto delle ritenute operate; entro lo stesso termine deve essere effettuata anche la comunicazione per gli arretrati di cui al numero 3). Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di davoro».

Nel quarto comma del predetto articolo 29 le parole « agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quarto comma » sono sostituite dalle parole « agli articoli 24 primo comma, 25, 26 quinto comma ».

ART. 13.

Nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, al primo comma dopo la parola « ancorché » sono aggiunte le parole: « non esercitate abitualmente ovvero siano ».

Al medesimo articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 20.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi».

ART. 14.

Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente comma:

« La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni ».

ART. 15.

Nell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è aggiunto il seguente comma:

« I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ».

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 9 del deoreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 devono presentare la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i redditi dell'anno solare precedente ».

Il quarto comma dello stesso articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente ».

I certificati di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, redatti in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, devono essere consegnati agli interessati entro il 20 aprile di ciascun anno.

ART. 17.

Le persone fisiche che fruiscono dell'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono dichiarare entro il 30 aprile 1977, al proprio datore di lavoro ed agli altri soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, se e in quale misura hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 15, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con l'articolo 6 della presente legge. Ai rimborsi ed ai recuperi, i cui importi devono risultare dai certificati previsti dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi all'anno 1977, derivanti dalle detrazioni spettanti, provvedono i datori di lavoro e i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto, nel corso dell'anno anzidetto, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 1977.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente a partire dal 1º gennaio 1977 dovranno procedere all'applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia nella misura prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato con il precedente articolo 6, non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo, computando in tale occasione anche eventuali detrazioni spettanti a norma del comma precedente.

ART. 18.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai coniugi relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1975 si applica se-

paratamente sul reddito complessivo netto di ciascuno di essi a norma dei successivi articoli 19 e 20.

Sono valide a tutti gli effetti, anche se fatte separatamente da ciascuno di essi, le dichiarazioni presentate dai coniugi nell'anno 1976.

ART. 19.

I redditi dei figli minori, ancorché conviventi con uno solo dei coniugi, sono imputati a ciascuno di questi per metà del loro ammontare.

Gli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976, monché quelli previsti dall'articolo 85 dello stesso decreto, sono deducibili dal reddito complessivo del coniuge che li ha sostenuti; quelli sostenuti dai figli minori sono deducibili da ciascun coniuge per metà del loro ammontare.

Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per metà quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; de detrazioni di cui agli articoli 16 e 18 del decreto medesimo si applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi.

All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti di ciascuno dei coniugi non si applicano le detrazioni di cui all'articolo 3 e all'articolo 26, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, spettanti a uno dei coniugi a norma del terzo comma, è superiore a quello dell'imposta corrispondente al suo reddito complessivo netto, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta dall'altro coniuge.

Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle modificazioni arrecate con la presente legge agli articoli 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 20.

Dall'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata per l'anno 1975 nei confronti di ciascuno dei coniugi ai sensi del-

l'articolo precedente si scomputano, sempre che risultino dai documenti allegati alla dichiarazione presentata nell'anno 1976:

- 1) le ritenute d'acconto operate sui redditi di ciascuno dei coniugi e, per metà del loro ammontare, quelle operate sui redditi dei figli minori;
- 2) la somma già versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ripartita fra i due coniugi in proporzione all'ammontare delle imposte liquidate nei confronti di ciascuno di essi, al lordo delle ritenute d'acconto.

Se l'ammontare scomputabile è superiore a quello dell'imposta diquidata, l'eccedenza si detrae dall'imposta dovuta per l'anno 1977 ed è rimborsata per la parte rimasta incapiente.

In caso contrario l'imposta ancora dovuta per l'anno 1975, ripartita in due rate consecutive, è iscritta in ruoli principali da formare e consegnare all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1977. Gli interessi e la soprattassa di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, commisurati alla differenza tra l'ammontare complessivo delle imposte liquidate nei confronti dei due coniugi, al netto delle ritenute d'acconto, e lla somma già versata, si applicano a carico di ciascuno di essi in proporzione alle rispettive imposte ancora dovute e non possono superare, nel complesso, l'importo degli interessi e della soprattassa sulla differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione e la somma già versata.

L'ammontare dell'imposta dovuta da ciascuno dei coniugi, o della somma a suo credito, è ad esso comunicato mediante notificazione di speciali cartelle esattoriali conformi ai modelli approvati con decreto del ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, secondo comma, e dell'articolo 10 della legge 12 novembre 1976, n. 751.

ART. 21.

I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogati al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978 con l'articolo 30, primo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1978 e al 31 di-

cembre 1980. Fino a quest'ultima data è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dello stesso articolo 17. Fino alla medesima data è altresì estesa l'autorizzazione di cui al quarto comma del predetto articolo 17 nei limiti degli stanziamenti di bilancio per gli anni 1977-1980, con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica emanati nell'esercizio della delega di cui alla legge stessa le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge e con quelli delle altre leggi entrate in vigore successivamente all'emanazione dei suddetti decreti e fino al 30 novembre 1978.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del primo comma, valutato in lire 270 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1977 e successivi, fa carico sullo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma della legge 4 agosto 1975, n. 397.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 22.

Le disposizioni degli articoli da 2 a 9, escluso l'articolo 5, e degli articoli 14 e 17 hanno effetto dal 1º gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno 1977.

Le disposizioni dell'articolo 5 hanno effetto dal 1º gennaio 1977.

La disposizione dell'articolo 15 ha effetto dal 1º gennaio 1974.

Le disposizioni degli articoli 1, 18, 19 e 20 hanno effetto dal 1º gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

ART. 23.

I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette

concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione di benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1º gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1975, n. 60.

ART. 24.

Gli atti formati ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, con i quali vengono fissate le quote di partecipazione agli utili dell'impresa familiare sono soggetti all'imposta fissa di registro.

Sono altresì soggetti a imposta fissa di registro in caso d'uso gli atti con i quali i partecipanti alle imprese familiari provvedono alla distribuzione degli utili.

Gli atti indicati nel primo comma spiegano efficacia fino a quando le quote di partecipazione agli utili non sono modificate.

ART. 25.

Le persone fisiche e gli altri soggetti non tassabili in base a bilancio che hanno presentato, in Juogo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1973, domanda per la determinazione delle imposte dovute per lo stesso anno, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, senza che ricorresse la condizione richiesta nel medesimo articolo, sono rimessi in termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il predetto anno 1973.

La dichiarazione, redatta anche su modelli difformi da quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 6 dicembre 1973 purché rispondente ai requisiti sostanziali dei medesimi, deve essere presentata o spedita allo stesso ufficio delle imposte dirette al quale è stata presentata la do-

manda di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di notificazione, che a tal fine dovrà essere eventualmente reiterata, del provvedimento con il quale l'ufficio medesimo ha dichiarato inefficace la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 indicato nel comma precedente. Le iscrizioni a ruolo che, per effetto della inefficacia di tale domanda, sono state eseguite ai sensi degli articoli 80, 123 e 142 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono riliquidate in base alla dichiarazione prevista nel presente comma.

La dichiarazione non può essere presentata quando i redditi dell'anno 1973 sono stati accertati in via definitiva prima deld'entrata in vigore della presente legge. In tal caso non si applicano le sanzioni stabilite per d'omissione della dichiarazione dell'articolo 243 del predetto testo unico.

Gli accertamenti d'ufficio notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per i redditi dell'anno 1973 a seguito della invalidità delle domande di cui al primo comma perdono efficacia se entro la data medesima non sono divenuti definitivi e se entro trenta giorni dalla data stessa viene presentata la dichiarazione prevista nel secondo comma.

Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.